

COPIA

STUDIO LEGALE
AVV. ADRIANO ALIMENTO
Piazza Grandi n. 24- 20135 Milano
Tel. 02/717892 – Fax 02/70008092
PEC *adriano.alimento@milano.pecavvocati.it*
e mail *avv.alimentoadriano@gmail.com*
Partita IVA 12600470152
Codice Fiscale LMNDRN69E31E783C

CORTE D'APPELLO DI MILANO

ATTO DI CITAZIONE IN APPELLO

avverso la sentenza n. 876/2018 del Tribunale di Busto Arsizio

Nell'interesse della **CARROZZERIA SALINI Sas di Stefano Salini & C.** P. IVA 04811680968 in persona del legale rappresentante pro tempore sig. Stefano Salini e con sede in Legnano (MI) alla

via G. D'Annunzio, n. 3/A rappresentata e difesa, giusta delega a margine del presente atto

dall'Avv. Adriano Alimento (C.F. LMNDRN69E31E783C -

adriano.alimento@milano.pecavvocati.it in 20135 Milano, P.zza Grandi, 24, presso il quale eleggo

domicilio, fax 0270008092,

- appellante -

CONTRO

COMUNE DI CASTELLANZA in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato

presso lo studio del difensore Avv. Anna Berra a Magenta (MI) via IV Giugno n. 41.

- appellata -

IL PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO

Con atto di citazione ritualmente notificato, la Carrozzeria Salini sas conveniva in giudizio avanti al Tribunale di Busto Arsizio il Comune di Castellanza per sentirlo condannare al risarcimento di

tutti i danni patiti dall'autovettura di proprietà della società attrice che era incappata in una avvallamento pieno di acqua mentre percorreva una strada soggetta al controllo del Comune di Castellanza.

Quest'ultimo si costituiva contestando le domande attoree e chiedendo la chiamata in causa di terzo soggetto cui era demandata la gestione del tratto di strada.

Delego a rappresentarmi e difendermi nel presente procedimento e in ogni grado, nonché nel giudizio di opposizione e in quello di esecuzione, l'Avv. Adriano Alimento con studio in Milano, Piazza Grandi n° 24, conferendogli ogni e più ampia facoltà di legge, compresa quella di rinunciare agli atti del giudizio, transigere, conciliare, chiamare in giudizio terzi, farsi sostituire da altri avvocati. Eleggo domicilio presso lo studio dell'avv. Alimento Adriano sito a Milano Piazza Grandi n. 24. Dichiaro di essere stato informato ai sensi dell'articolo 4 comma 3 D.Lgs 28/2010 della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto ed ai benefici fiscali di cui agli art. 17 e 20 del medesimo decreto. Milano, 11

Adriano Alimento
Anna Berra

Il Tribunale rigettava la richiesta di chiamata di terzo ed assegnava alle parti i termini di cui all'art. 183 comma 6, n. 1 ed alla successiva udienza di ammissione delle prove non ammetteva le richieste istruttorie avanzate dalle parti (senza dare alcuna motivazione) e rinviava la causa ex art. 281 sexies c.p.c. per la precisazione delle conclusioni, discussione orale e lettura dispositivo. Con sentenza n. 876/2008 pubblicata il 16/05/2011 e **notificata all'attore il 24/05/2018**, il Tribunale di Busto Arsizio ha integralmente rigettato le domande dell'attrice che ha condannato alla refusione delle spese di lite.

Mediante il presente atto la Carrozzeria Salini impugna la sentenza n. 876/2018 del Tribunale di Busto Arsizio nella parti e per i motivi che seguono.

IN FATTO

Prima di articolare i motivi d'appello è doveroso che l'On.le Corte conosca i fatti posti a fondamento della domanda giudiziale.

La Carrozzeria Salini sas è proprietaria dell'autovettura BMW 120 D tg. DA242BJ.

In data 31/07/2016 il signor Stefano Salini si trovava a bordo della predetta vettura nel Comune di Castellanza e percorreva a moderata velocità la via Bettinelli.

Giunta all'altezza dell'autofficina Landoni e più precisamente nel tratto ricompreso tra quest'ultima e l'ingresso dell'Humanitas (direzione verso la quale procedeva) l'autovettura attrice incappava nell'allagamento della strada.

A causa della strada allagata, la vettura del signor Salini, nonostante la velocità di percorrenza, si bloccava in mezzo alla strada che era ricoperta da acqua ristagnata, raccoltasi in quantità tale da rovinare il motore della vettura determinando, in questo modo, il fermo della stessa.

Al fatto assisteva il signor Ivano Landoni, titolare dell'autofficina avanti alla quale si era bloccata l'autovettura della società Salini, il quale, avendo visto la scena dalla finestra è sceso per soccorrere il signor Salini aiutandolo a recuperare la vettura ed a ricoverarla all'interno della sua officina.

Stanti i gravi danni provocati dall'acqua al motore della vettura, il signor Salini la lasciava presso l'officina Landoni che provvedeva alla riparazione ed in seguito emetteva fattura per la somma di Euro 4.473,34 (doc. all. 1 fascicolo di primo grado).

L'attore oltre al danno da riparazione del veicolo ha avuto come danno il fermo tecnico del veicolo determinato dal mancato utilizzo del veicolo per il tempo della riparazione equitativamente quantificato in euro 600,00.

Il danno complessivo subito dalla società Salini è stato, quindi, determinato in euro 5.073,34

Si precisa che sul posto è intervenuto anche un equipaggio dei Vigili del Fuoco.

La via Bettinelli all'altezza del punto in cui si è verificato il fatto (**doc. all. 2 fascicolo di primo grado**) è interessata da un grave problema di allagamento d'acqua che si determina ogniqualvolta si verifica un temporale anche di media portata.

In particolare, è accaduto come continua ad accadere che in corrispondenza di fenomeni piovosi la parte di strada descritta subisca un allagamento tale per cui il livello dell'acqua arrivi a sovrastare il marciapiede con conseguente allagamento di tutta la carreggiata .

Tali fenomeni, noti da tempo all'amministrazione comunale, si devono ragionevolmente alla insufficiente portata del sistema fognario (ovvero alla mancata pulizia della strada che blocca il defluire della pioggia nel sistema fognario) che non essendo in grado di sopportare l'afflusso delle acque meteoriche, alla minima sollecitazione determina l'allagamento delle aree limitrofe alla fogna.

In particolare pare evidente che il Comune di Castellanza non ha eseguito negli anni i necessari interventi di adeguamento e/o pulizia del sistema fognario e della strada.

La situazione viene poi peggiorata dal fatto che in occasione di tali eventi l'amministrazione comunale non provvede alla chiusura della strada né a segnalare il problema cosicché il flusso veicolare che transita rimane spesso vittima degli allagamenti.

LA SENTENZA DI PRIMO GRADO ED I MOTIVI DELL'APPELLO

La sentenza pronunciata dal Tribunale di Busto Arsizio si espone a molteplici motivi di censura ritenendosi il rigetto della domanda attorea affidato a motivazione inconsistente e che appare per lo più il frutto di valutazioni personali del giudice.

PRIMO MOTIVO D'APPELLO - errata valutazione delle circostanze oggetto di causa - motivazione fondata su presupposti errati - mancata ammissione di tutte le prove; violazione dell'art. 115 cpc in relazione all'art. e 2721 c.c. seguenti nonché dell'art. 116 cpc.

Nella sostanza ed in estrema sintesi, il Tribunale ha affidato i motivi di reiezione della domanda a due principali ragioni fondamentali ovvero la asserita mancanza di insidia dell'acqua che ricopriva la strada nel punto in cui si è verificato il fatto e la colpa del conducente della vettura danneggiata che avrebbe dovuto evitare il pericolo anche solo presunto.

Così motiva il Tribunale nel seguente passo che si impugna: "*Infatti pacificamente appare che non sussisteva alcuna insidia o trabocchetto in quanto il veicolo attoreo finì il 31/07/2016 ad ora non indicata in un avvallamento stradale coperto d'acqua a tal punto da attingere l'acqua il motore deteriorandolo; l'attore pertanto, al momento del fatto come da lui affermato percorreva la strada alla guida del veicolo e ben doveva vedere la quantità d'acqua che si trovava in quel punto della strada ma anziché - come avrebbe dovuto non sapendo la profondità dell'acqua - evitare di immergersi nell'acqua, invece la affrontava; se l'acqua gli comparve immediatamente davanti come appare da cap. 8 di memoria istruttoria attorea sempre responsabile ed ancora più gravemente rimane l'attore il quale, procedendo a velocità incongrua in una giornata di pioggia non riusciva a frenare impedendo al veicolo di immergersi nella massa d'acqua. E' evidente che l'attore imprudentemente, essendo ben visibile la massa d'acqua, fu causa esclusiva dell'evento ex artt. 2056 e 1227 c.c..*"

Le motivazioni del Tribunale paiono, più che altro, affidate a semplici considerazioni personali del giudice o presunzioni semplici piuttosto che ad argomentazioni giuridicamente sostenibili.

In primo luogo il giudice ricostruisce i capisaldi della responsabilità ex art. 2051 c.c. riferendosi a giurisprudenza di legittimità risalente e superata, quantomeno con riferimento alla sussistenza della predetta responsabilità solo nel caso in cui la Pubblica Amministrazione abbia avuto possibilità di esercizio in concreto del potere di controllo sulla strada stante l'uso generale da parte degli utenti e l'estensione del bene complessivamente inteso.

Vale la pena richiamare, invece, la più recente giurisprudenza ed in particolare l'**ordinanza n. 6034 del 13/03/2018** mediante la quale la Suprema Corte ha ritenuto l'irrelevanza ai fini della responsabilità dell'amministrazione che il danneggiato dimostri la potenziale o concreta attitudine della cosa a recare danno, essendo già presunta nel rapporto di custodia la colpa dell'Ente.

Suggerisce la sentenza oggi impugnata che deve essere il danneggiato a provare che il Comune, pur sapendo della situazione di pericolo, nulla abbia adottato una condotta adeguata.

Ebbene, pare appena il caso di osservare che al danneggiato non è stato consentito dimostrare che il Comune di Castellanza aveva piena conoscenza del problema in quanto in altre occasioni, precedenti al sinistro di cui è causa, si era verificato sempre nello stesso luogo l'allagamento della strada con intervento delle forze dell'ordine.

Il primo giudice, infatti, ha rigettato ogni richiesta di prova articolata dall'attore tra cui quelle destinate proprio a dimostrare la conoscenza del problema dell'allagamento della strada da parte del Comune di Castellanza (si veda ad esempio i capitoli di prova n. 11, 12, 13 di cui alla memoria ex art. 183 sesto comma n. 2 cpc: "Vero che Lei, lavorando in prossimità del luogo ove l'autovettura dell'attrice rimaneva impantanata nell'acqua, ha accertato prima del 31 luglio 2016 che la strada via Bettinelli nel Comune di Castellanza, nel tratto ricompreso tra l'autofficina Landoni e l'ingresso dell'Humanitas, ogni qual volta si verifica un periodo continuo di piogge, tende ad allagarsi e molti utenti della strada rimangono bloccati – impantanati con la propria autovettura a causa della presenza di acqua alta che ristagna"; "Vero che la via Bettinelli all'altezza del punto in cui Lei ha trovato bloccata BMW 120 D tq. DA242BJ in data 31.7.2016 - nel tratto ricompreso tra l'autofficina Landoni e l'ingresso dell'Humanitas- è interessata da un problema di allagamento d'acqua che si determina ogniqualvolta si verifica un temporale anche di media portata"; "Vero che in corrispondenza di fenomeni piovosi il tratto ricompreso tra l'autofficina Landoni e l'ingresso dell'Humanitas della strada Via Bettinelli subisce allagamento tale per cui il livello dell'acqua arriva a sovrastare il marciapiede con conseguente allagamento di tutta la carreggiata"- testimone sig. Landoni Ivano).

Peraltro, il Giudice di prima cura nella sentenza oggetto di impugnazione confonde e/o travisa palesemente quanto scritto dall'esponente nell'atto di citazione, ritenendo che l'attore sapesse delle "pericolosità della strada allagata"; punto n. 11 dell'atto di citazione : "La via Bettinelli all'altezza del punto in cui si è verificato il fatto (doc. all. 2) è interessata da un grave problema di allagamento d'acqua che si determina ogniqualvolta si verifica un temporale anche di media portata. In particolare, è accaduto come continua ad accadere che in corrispondenza di fenomeni piovosi la parte di strada descritta subisca un allagamento tale per cui il livello dell'acqua arrivi a

sovrastare il marciapiede con conseguente allagamento di tutta la carreggiata .Tali fenomeni, noti da tempo all'amministrazione comunale, si devono ragionevolmente alla insufficiente portata del sistema fognario (ovvero alla mancata pulizia della strada che blocca il defluire della pioggia nel sistema fognario) che non essendo in grado di sopportare l'afflusso delle acque meteoriche, alla minima sollecitazione determina l'allagamento delle aree limitrofe alla fogna."

In realtà come più volte scritto negli atti difensivi l'attore, prima dell'accaduto, non era assolutamente a conoscenza dello stato della strada ed in particolare del problema del suo allagamento, circostanza che l'attore l'ha appresa solo a seguito dell'incontro avuto con il sig. Landoni Ivano titolare della officina antistante la via ove si è fermata la vettura del Salini e che lo ha soccorso.

La sentenza, in punto, sbaglia perchè ha ritenuto che quanto scritto in citazione costituisse una sorta di confessione circa il fatto che il Salini sapeva del frequente' accumulo di acqua in quel punto della strada, circostanza non vera e che era già stata precisata in atti indicando espressamente che il problema era noto ..all'amministrazione comunale" (non al Salini).

Scriva il primo Giudice in questo passo che espressamente si impugna: *"peraltro qui la cosa è ancora più grave perché dalla citazione (punti 10-11-12) si evince che l'attore ben sapeva che la via Bettinelli in quel tratto era soggetta ad allagamenti imponenti e pur tuttavia si immetteva nella massa d'acqua. Pertanto la domanda va rigettata"*.

Pare evidente l'erroneità della decisione che rigetta la domanda sulla base di un presupposto in realtà inesistente e frutto di una lettura evidentemente superficiale anche solo dell'atto di citazione.

Il primo Giudice avrebbe dovuto anche leggere, oltre all'atto di citazione, anche le successive memorie e tra queste anche la memoria ex art. 183 sesto comma n. 1 cpc della società Salini sas per rendersi conto che questa società non conosceva affatto né le caratteristiche della strada Via Bettinelli e né la sua "capacità" ad allagarsi : *" Quanto al motivo c) l'esponente fa presente di aver appreso, solo dopo l'evento del 31.7.2017, in particolare dal soccorritore e da fonti giornalistiche che la via Bettinelli nel Comune di Castellanza all'altezza del punto in cui si è verificato il fatto è interessata da un grave problema di allagamento d'acqua che si determina ogniqualvolta si verifica un temporale anche di media portata. Pertanto non è vero quanto affermato da*

controparte secondo cui il sig. Salini pur sapendo della pericolosità della strada avesse accettato di percorrere detta strada. Altrettanto non vero che il Comune di Castellana non sapeva che la via Bettinelli nel Comune di Castellanza all'altezza del punto in cui si è verificato il fatto è interessata da un grave problema di allagamento d'acqua; infatti il soccorritore che ha l'azienda proprio in prossimità di tale luogo è a conoscenza di molteplici allagamenti di tale strada" (memoria 183 sesto comma n. 1 cpc della sas Salini).

Probabilmente sulla base dell'errata interpretazione del tenore dell'atto di citazione che il primo giudice ha anche rigettato qualunque richieste di prova orale impendendo così all'attore di dimostrare che l'accumulo di acqua era un problema noto e preesistente al fatto di cui è causa e che il Comune di Castellanza ha ignorato colposamente tale problema, venendo meno al dovere di custodia la cui violazione costringe ai sensi dell'art. 2051 c.c. al risarcimento del danno.

La prova orale richiesta dal legale della società Carrozzeria Salini avrebbe permesso all'attore di dimostrare non solo la colpa omissiva del Comune di Castellanza, ma anche l'assenza di colpa del conducente del veicolo attoreo dato che tutte le prove avrebbero permesso di dimostrare che la presenza dell'acqua alta non era assolutamente prevedibile per il sig. Salini e, quindi, non era evitabile che l'autovettura finisse dentro il lago d'acqua formatosi .

Infatti i capitoli di prova erano stati ben articolati dall'attrice nella memoria ex art. 183 sesto comma n. 2 cpc ed avrebbero permesso di fornire quelle prove che gli avrebbero permesso di provare il diritto al risarcimento dei danni.

Solo per comodità di lettura di seguito vengono trascritte le circostanze capitolate dall'attrice nella memoria ex art. 183 sesto comma n. 2 cpc:

1. Vero che il sig. Stefano Salini alla data del 31.7.2016 era alla guida dell'autovettura BMW 120 D tg. DA242BJ e percorreva la via Bettinelli nel Comune di Castellanza.
2. Vero che il sig. Salini, giunto all'altezza dell'autofficina Landoni e più precisamente nel tratto ricompreso tra quest'ultima e l'ingresso dell'Humanitas (direzione verso la quale procedeva) incappava nell'allagamento della strada.
3. Vero che a causa della strada allagata, la vettura BMW 120 D tg. DA242BJ rimaneva bloccata nell'acqua e si fermava.

4. Vero che Lei vide in data 31.7.2016 l'autovettura BMW 120 D tg. DA242BJ della società Salini bloccarsi nella strada di Via Bettinelli a Castellanza e precisamente nel tratto ricompreso tra l'autofficina Landoni e l'ingresso dell'Humanitas ed accertò la presenza in tale tratto della strada completamente allagata; quindi intervenne per recuperare la vettura ed a ricoverarla all'interno della sua officina.
5. Vero che ha accertato che tale tratto della strada risultava allagato con acqua che ristagnava.
6. Vero che la segnaletica stradale di Via Bettinelli a Castellanza prevede la velocità di 50 Km/h
7. Vero che al momento in cui vide l'autovettura BMW 120 D tg. DA242BJ della società Salini bloccarsi nella strada di Via Bettinelli a Castellanza e, quindi, Lei intervenne per aiutare il sig. Salini era in atto una pioggia moderatamente.
8. Vero che la conformazione della strada di Via Bettinelli a Castellanza è tale da precludere a chi la percorra di accertare anticipatamente la presenza di acqua ristagnata nel tratto ricompreso tra l'autofficina Landoni e l'ingresso dell'Humanitas.
9. Vero che alla data del 31.7.2016 al di fuori della Via Bettinelli a Castellanza e comunque prima del tratto della strada di Via Bettinelli ricompreso tra l'autofficina Landoni e l'ingresso dell'Humanitas, la strada risultava priva di acqua alta e ristagnante;
10. Vero che a seguito dell'immissione della BMW 120 D tg. DA242BJ nella sopra citata strada allagata, il motore di questa veniva danneggiato richiedendo la riparazione come da indicazione analitica nella fattura sub doc. 1 fascicolo attoreo che si rammostra per la conferma
11. Vero che Lei, lavorando in prossimità del luogo ove l'autovettura dell'attrice rimaneva impantanata nell'acqua, ha accertato prima del 31 luglio 2016 che la strada via Bettinelli nel Comune di Castellanza, nel tratto ricompreso tra l'autofficina Landoni e l'ingresso dell'Humanitas, ogni qual volta si verifica una periodo continuo di piogge, tende ad allagarsi e molti utenti della strada rimangono bloccati - impantanati con la propria autovettura a causa della presenza di acqua alta che ristagna.
12. Vero che la via Bettinelli all'altezza del punto in cui Lei ha trovato bloccata BMW 120 D tg. DA242BJ in data 31.7.2016 - nel tratto ricompreso tra l'autofficina Landoni e l'ingresso dell'Humanitas- è interessata da un problema di allagamento d'acqua che si determina ogniqualvolta si verifica un temporale anche di media portata

13. *Vetro che in corrispondenza di fenomeni piovosi il tratto ricompreso tra l'autofficina Landoni e l'ingresso dell'Humanitas della strada Via Bettinelli subisce allagamento tale per cui il livello dell'acqua arriva a sovrastare il marciapiede con conseguente allagamento di tutta la carreggiata*
14. *Vero che il giorno 31 luglio 2016 e cioè il giorno in cui Lei è intervenuto ad aiutare il sig. Salini per recuperare l'autovettura BMW 120 D tg. DA242BJ impantanata nell'acqua in Via Bettinelli a Castellanza era in atto un temporale di ordinaria manifestazione.*
15. *Vero che già prima del 31.7.2016 le risulta che molti utenti della strada alla guida dei propri veicoli sono rimasti impantanati in Via Bettinelli, nel tratto ricompreso tra l'autofficina Landoni e l'ingresso dell'Humanitas, per la presenza di acqua che ristagna, ed hanno richiesto i danni al Comune di Castellanza.*
16. *Vero che alla data del 31 luglio 2017 ha potuto accertare che nonostante la presenza di acqua alta nella strada di Via Bettinelli, nel tratto ricompreso tra l'autofficina Landoni e l'ingresso dell'Humanitas, il Comune di Castellanza ha ommesso di bloccare la strada, ovvero segnalare la presenza di acqua alta, ovvero mettere qualche segnale di pericolo.*
17. *Vero che, in particolare, ho rilevato alla data del 31 luglio 2017, non appena ho aiutato il sig. Salini ad uscire dall'autovettura impantanata nell'acqua, che tutta la Via Bettinelli era priva di segnaletica che indicasse il rischio allagamento ed era libera al transito.*
18. *Vero che il Comune di Castellanza ha ommesso di eseguire negli anni 2015 e 2016 interventi nel sistema fognario e/o di deflusso di acqua nel tratto ricompreso tra l'autofficina Landoni e l'ingresso dell'Humanitas in Via Bettinelli nel Comune di Castellanza.*
Si indica a teste su tutte le circostanze il sig. Landoni Ivano."

Pertanto, innanzitutto, il Tribunale avrebbe dovuto partire dall'assunto secondo cui la colpa del Comune doveva già presumersi anche solo per il rapporto di custodia che lo lega alla strada in cui si è verificato l'allagamento per poi consentire a parte attrice di assolvere al proprio onere probatorio dimostrando il nesso causale tra il bene oggetto di custodia ed il danno patito, nonché la sua entità.

Al contrario, il Giudice di prime cure ha rigettato ogni prova richiesta dalla Carrozzeria Salini precludendogli la possibilità di fornire la prova a fondamento della domanda.

Il Tribunale, però, ha sbagliato anche perchè ha ritenuto - sulla base di un ragionamento del tutto disancorato dalla realtà - che il conducente della vettura attorea avrebbe dovuto prevedere il pericolo e di conseguenza evitarlo.

La circostanza non è vera e nemmeno poteva essere presunta dal primo Giudice.

Il signor Stefano Salini percorreva la via Bettinelli nel Comune di Castellanza e una volta giunto sul luogo in cui si era accumulata l'acqua ci è passato perchè ha ritenuto di poterlo superare dato che non vi erano elementi (né segnaletica e né indicazioni !) tali da poter capire che l'acqua era talmente alta da bloccare il veicolo

Il sig. Salini, infatti, non poteva sapere - pur usando l'ordinaria diligenza- né prevedere la profondità dell'acqua accumulatasi nel punto in cui la vettura si è fermata non apparendo nemmeno probabile che fosse profonda.

E' chiaro che, solo dopo che il veicolo si era bloccato dentro il "lago" certamente il sig. Salini si è reso conto che l'acqua era alta ma, a quel punto nulla poteva fare !

Quindi le conclusioni del Tribunale secondo cui egli avrebbe dovuto prevedere o comunque nel dubbio evitare di attraversare costituiscono una mera opinione del giudice priva di riscontro.

Non si è trattato infatti di una decisione presa dall'attore dopo aver valutato le circostanze e con imprudenza inescusabile di aver scelto di attraversare comunque facendo affidamento sulle proprie intuizioni.

Il signor Salini si è semplicemente ritrovato in un avvallamento che non poteva distinguere perchè coperto da uno strato d'acqua di cui non avrebbe potuto nemmeno immaginare la profondità, tanto è vero che lo ha parzialmente attraversato.

Alla luce di quanto sopra, si ribadisce che il danno patito dal signor Salini deve ricondursi al grave e perdurante disinteresse del Comune di Castellanza nei confronti dello stato delle fognature che corrono sotto la via Bettinelli.

Si è già detto che le pessime condizioni in cui versa il sistema fognario sono continua fonte di allagamenti che interessano la strada e si intendeva provarlo mediante specifici capitoli di prova.

Così facendo in definitiva il primo Giudice ha violato l'art. 115 cpc in relazione all'art. 2721 c.c. e seguenti dato che il Giudice non ha posto a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti, come prescritto dal citato art. 115.

Si fa presente, comunque, che le prove orali articolate dall'attrice ex art. 183 sesto comma n. 2 cpc erano dirette ad accertare sia la colpa del Comune di Castellanza e sia che la presenza della strada allagata non era prevedibile per il conducente del veicolo attoreo (si rinvia alla lettura dei capitoli di prova attorei di cui alla memoria ex art. 183 sesto comma n. 2 cpc).

Se, quindi, il primo Giudice avesse letto correttamente gli atti della società Salini e le prove orali richieste dalla stessa avrebbe dovuto ammetterle permettendo a questa di dimostrare sia la colpa omissiva del Comune di Castellanza e sia l'imprevedibilità per il sig. Salini della presenza nella strada di una quantità d'acqua tale da bloccare la circolazione di veicoli e l'inevitabilità dell'evento.

Il primo Giudice ha anche violato l'art. 116 cpc nella parte in cui questa norma, al secondo comma, espressamente prevede che "il giudice può desumere elementi di prova dalle risposte che le parti gli danno a norma dell'art. seguente ..." dato che, come indicato in narrativa il Giudice ha utilizzato a fondamento della decisione non la dichiarazione della parte sotto interrogatorio ex art. 117 c.c. ma una libera espressione del suo legale.

Solo per completezza espositiva vale la pena ricordare ancora che la giurisprudenza pressoché costante della Suprema Corte ritiene che la responsabilità per danni causati da cosa in custodia, ex art. 2051 c.c., trovi fondamento su due presupposti: a) nell'essersi il danno verificato nell'ambito del dinamismo connaturato alla cosa o dallo sviluppo di un agente dannoso sorto nella cosa; b) nell'esistenza di un effettivo potere fisico di un soggetto sulla cosa, al quale potere fisico inerisce il dovere di custodire la cosa stessa, cioè di vigilarla e di mantenerne il controllo, in modo da impedire che produca danni a terzi. In presenza di questi due elementi la norma dell'art. 2051 c.c. pone a carico del custode una presunzione iuris tantum di colpa, che può essere vinta soltanto dalla prova che il danno è derivato esclusivamente dal caso fortuito, inteso nel senso più ampio, comprensivo del fatto del terzo e della colpa esclusiva del danneggiato.

Al fine di integrare la fattispecie ex art. 2051 c.c., in capo al danneggiato, pertanto, rimane l'onere di provare il nesso di causalità tra il dinamismo connaturato della cosa ed l'evento lesivo oltre che il rapporto di custodia che lega la cosa al responsabile civile.

Nel caso di specie la responsabilità ex art. 2051 c.c. del Comune di Castellanza appare pacifica data l'evidente sussistenza di entrambe i suddetti requisiti.

Innanzitutto gli allagamenti sono dovuti all'acqua che non defluisce dai tombini della fognatura sulla strada e questo per non aver eseguito i necessari interventi di adeguamento della rete fognaria e/o pulizia degli stessi e della strada.

Sotto questo profilo appare evidente la sussistenza del primo requisito sopraindicato ossia che l'evento lesivo si consumava nell'ambito del dinamismo connaturato della cosa.

Allo stesso modo appare evidente la sussistenza anche del secondo requisito che determina l'applicazione dell'art. 2051 c.c. nei confronti del responsabile civile.

Il vincolo di proprietà tra il convenuto ed il bene (condotto fognario e strada) determina automaticamente, in capo al convenuto, l'obbligo di custodia di cui all'art. 2051 c.c.

Si rileva, infatti, che l'obbligo di custodia di cui all'art. 2051 c.c. inerisce all'esistenza di un potere fisico del soggetto custode sulla cosa.

Tale potere di controllo nel caso di specie è predeterminato dal rapporto di gestione che intercorre tra la cosa ed il soggetto convenuto

Solo per completezza espositiva si rilevi che a prescindere dalla responsabilità della convenuta ex art. 2051 c.c. sussiste, in ogni caso, anche la responsabilità di questa ex art. 2043 c.c.

Infatti, come già accennato brevemente nel precedente capitolo, a parere dell'odierno esponente la convenuta è in ogni caso responsabile dei danni di cui in narrativa anche ai sensi dell'art. 2043 c.c.

Si rileva, infatti, che i danni causati al veicolo attoreo è determinato da una non corretta gestione e/o pulizia del sistema fognario e della strada dato che i tombini non sono in grado di sopportare nemmeno un afflusso minimo di acque meteoriche.

Proprio per questo, si precisa che in forza del suddetto rapporto di gestione ed utilizzo di tale ben, sussisteva in capo alla convenuta, l'obbligo generico di vigilare sulla cosa al fine di prevenire ovvero eliminare ogni possibile situazione atta ad arrecare danno a soggetti terzi.

La colpa omissiva di cui all'art. 2043 c.c., pertanto, sussiste in capo alla convenuta per aver ommesso di prevenire una fonte di pericolo per soggetti di terzi di cui era perfettamente a conoscenza e che pertanto avrebbe potuto evitare.

Ne deriva che la condotta del convenuto integra la fattispecie di colpa ex art. 2043 c.c. e che pertanto in via subordinata lo stesso dovrà essere condannato ai sensi del suddetto articolo al risarcimento dei danni occorsi all'attrice.

Per tutti questi motivi si chiede l'integrale riforma della sentenza di primo grado e l'accoglimento delle domande formulate in citazione.

SECONDO MOTIVO D'APPELLO: errata quantificazione delle spese di lite - violazione della norma di cui al Decreto 10/03/2014 n. 55.

La sentenza del Tribunale di Busto si espone a censura anche in considerazione di un macroscopico errore nella determinazione delle spese di lite.

La Sentenza condanna l'attore alla refusione motivando che *"le spese e competenze del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo tenendo conto del fatto che la causa ha valore entro lo scaglione fino a 26.000 Euro."*

In realtà e come indicato espressamente nell'atto di citazione (ma anche nella memoria ex art. 183 sesto comma n. 1 cpc ma anche nel foglio di precisazione delle conclusioni), il valore della causa era stato indicato dalla società Salini sas nella somma di Euro 5.073,34 che pacificamente rientra nello scaglione delle cause di valore tra Euro 1.100,00 ed Euro 5.200,00 e non in quello ricompreso tra la somma di Euro 5.200,00 e 26.000,00 come erroneamente considerato dal Giudice.

Conseguenza ne è che la somma liquidata da primo Giudice nel dispositivo della sentenza e pari ad Euro 3.000,00 oltre rimborso spese generali IVA e C.P.A. è frutto di un calcolo sbagliato e palesemente eccessiva tenuto conto che non c'è stata attività istruttoria come anche non c'è stata attività decisionale.

Se quindi il primo Giudice si fosse accorto che il valore della causa rientrava nello scaglione tra euro 1.100,00 e 5.200,00 anziché nello scaglione superiore (da euro 5.200,01 ad euro 26.000,00) avrebbe dovuto liquidare, ai sensi del Decreto 10/03/2014 n. 55 il minore importo di 1.600,00

tenuto conto del fatto che le fasi del giudizio devono intendersi ridotte a quella di studio, introduttiva del giudizio e solo parzialmente istruttoria (NON SONO STATE ASSUNTE ALCUNE PROVE !); nulla per la fase della decisionale dato che Il Giudice in udienza ex art. 281 sexies cpc ha semplicemente letto il dispositivo della sentenza senza che i fosse discussione delle parti. Si insiste pertanto affinché, nel denegato caso di conferma della sentenza impugnata, le spese di lite del primo grado siano ridotte secondo la corretta applicazione delle tabelle di cui al Decreto 10/03/2014 n. 55.

TANTO PREMESSO

La, **CARROZZERIA SALINI Sas di Stefano Salini & C.** ut supra rappresentata, difesa e domiciliata

CITA

Il **COMUNE DI CASTELLANZA** in persona del sindaco pro tempore elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Anna Berra sito a Magenta Via IV Giugno n. 41 avanti alla Corte d'Appello di Milano, giudice e sezione designandi, all'udienza del 30 ottobre 2018 ore di rito (9.00 e seguenti), con l'invito a costituirsi in cancelleria entro venti giorni prima di tale udienza ex art. 166 c.p.c. e contestuale avvertimento che in difetto di tempestiva e/o irrituale costituzione soggiacerà alle decadenze di cui all'artt 38 e 167 c.p.c. e che in difetto di costituzione si procederà in via contumaciale per ivi sentir accogliere le seguenti con esplicito invito a costituirsi in cancelleria e con espresso avvertimento che in difetto di tempestiva ed rituale costituzione si procederà in via contumaciale per ivi sentir accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

NEL MERITO: In totale riforma della sentenza n. 876/2018 pronunciata dal Tribunale di Busto Arsizio (procedimento nrg., 5433/2017), accertata e dichiarata la responsabilità del Comune di Castellanza nella determinazione dei danni di cui in narrativa, **condannare** il Comune di Castellanza a risarcire all'attrice il danno quantificato in euro 5.073,34.

IN VIA ISTRUTTORIA: (Prove del fatto storico e della responsabilità del Comune di Castellanza)

Senza inversione dell'onere della prova si chiede ammettere prova per **interpello** del Sindaco pro tempore (limitatamente ai seguenti capitoli 8-9-12-13-14-15-16-17-18) e per **testi** (su tutti i seguenti capitoli) sulle seguenti circostanze:

- 1) Vero che il sig. Stefano Salini alla data del 31.7.2016 era alla guida dell'autovettura BMW 120 D tg. DA242BJ e percorreva la via Bettinelli nel Comune di Castellanza.
- 2) Vero che il sig. Salini, giunto all'altezza dell'autofficina Landoni e più precisamente nel tratto ricompreso tra quest'ultima e l'ingresso dell'Humanitas (direzione verso la quale procedeva) incappava nell'allagamento della strada.
- 3) Vero che a causa della strada allagata, la vettura BMW 120 D tg. DA242BJ rimaneva bloccata nell'acqua e si fermava.
- 4) Vero che Lei vide in data 31.7.2016 l'autovettura BMW 120 D tg. DA242BJ della società Salini bloccarsi nella strada di Via Bettinelli a Castellanza e precisamente nel tratto ricompreso tra l'autofficina Landoni e l'ingresso dell'Humanitas ed accertò la presenza in tale tratto della strada completamente allagata; quindi intervenne per recuperare la vettura ed a ricoverarla all'interno della sua officina.
- 5) Vero che ha accertato che tale tratto della strada risultava allagato con acqua che ristagnava.
- 6) Vero che la segnaletica stradale di Via Bettinelli a Castellanza prevede la velocità di 50 Km/h
- 7) Vero che al momento in cui vide l'autovettura BMW 120 D tg. DA242BJ della società Salini bloccarsi nella strada di Via Bettinelli a Castellanza e, quindi, Lei intervenne per aiutare il sig. Salini era in atto una pioggia moderatamente.
- 8) Vero che la conformazione della strada di Via Bettinelli a Castellanza è tale da precludere a chi la percorra di accertare anticipatamente la presenza di acqua ristagnata nel tratto ricompreso tra l'autofficina Landoni e l'ingresso dell'Humanitas.
- 9) Vero che alla data del 31.7.2016 al di fuori della Via Bettinelli a Castellanza e comunque prima del tratto della strada di Via Bettinelli ricompreso tra l'autofficina Landoni e l'ingresso dell'Humanitas, la strada risultava priva di acqua alta e ristagnante;
- 10) Vero che a seguito dell'immissione della BMW 120 D tg. DA242BJ nella sopra citata strada allagata, il motore di questa veniva danneggiato richiedendo la riparazione come da

indicazione analitica nella fattura sub doc. 1 fascicolo attoreo che si rammostra per la conferma.

11) Vero che Lei, lavorando in prossimità del luogo ove l'autovettura dell'attrice rimaneva impantanata nell'acqua, ha accertato prima del 31 luglio 2016 che la strada via Bettinelli nel Comune di Castellanza, nel tratto ricompreso tra l'autofficina Landoni e l'ingresso dell'Humanitas, ogni qual volta si verifica una periodo continuo di piogge, tende ad allagarsi e molti utenti della strada rimangono bloccati – impantanati con la propria autovettura a causa della presenza di acqua alta che ristagna.

12) Vero che la via Bettinelli all'altezza del punto in cui Lei ha trovato bloccata BMW 120 D tg. DA242BJ in data 31.7.2016 - nel tratto ricompreso tra l'autofficina Landoni e l'ingresso dell'Humanitas- è interessata da un problema di allagamento d'acqua che si determina ogniqualvolta si verifica un temporale anche di media portata

13) Vero che in corrispondenza di fenomeni piovosi il tratto ricompreso tra l'autofficina Landoni e l'ingresso dell'Humanitas della strada Via Bettinelli subisce allagamento tale per cui il livello dell'acqua arriva a sovrastare il marciapiede con conseguente allagamento di tutta la carreggiata.

14) Vero che il giorno 31 luglio 2016 e cioè il giorno in cui Lei è intervenuto ad aiutare il sig. Salini per recuperare l'autovettura BMW 120 D tg. DA242BJ impantanata nell'acqua in Via Bettinelli a Castellanza era in atto un temporale di ordinaria manifestazione.

15) Vero che già prima del 31.7.2016 le risulta che molti utenti della strada alla guida dei propri veicoli sono rimasti impantanati in Via Bettinelli, nel tratto ricompreso tra l'autofficina Landoni e l'ingresso dell'Humanitas, per la presenza di acqua che ristagna, ed hanno richiesto i danni al Comune di Castellanza.

16) Vero che alla data del 31 luglio 2017 ha potuto accertare che nonostante la presenza di acqua alta nella strada di Via Bettinelli, nel tratto ricompreso tra l'autofficina Landoni e l'ingresso dell'Humanitas, il Comune di Castellanza ha ommesso di bloccare la strada, ovvero segnalare la presenza di acqua alta, ovvero mettere qualche segnale di pericolo.

17) Vero che, in particolare, ho rilevato alla data del 31 luglio 2017, non appena ho aiutato il sig. Salini ad uscire dall'autovettura impantanata nell'acqua, che tutta la Via Bettinelli era priva di segnaletica che indicasse il rischio allagamento ed era libera al transito.

18) Vero che il Comune di Castellanza ha ommesso di eseguire negli anni 2015 e 2016 interventi nel sistema fognario e/o di deflusso di acqua nel tratto ricompreso tra l'autofficina Landoni e l'ingresso dell'Humanitas in Via Bettinelli nel Comune di Castellanza.

Si indica a teste su tutte le circostanze il sig. Landoni Ivano.

Con vittoria di spese, diritti e onorari di causa di primo e secondo grado di cui il procuratore si dichiara antistatario .

DICHIARAZIONE DI VALORE: Il sopraindicato procuratore domiciliatario ai sensi dell'art.9, comma 5, della legge 488/1999 dichiara che il valore della causa è pari ad Euro 5.073,34

Si producono i seguenti documenti;

- 1) Copia autentica sentenza n. 876/2018 Tribunale di Busto Arsizio.
- 2) Fascicolo di primo grado.
- 3) Copia notificata della sentenza n. 876/2018 Tribunale di Busto Arsizio

Milano 4 giugno 2018

Avv. Alimento Adriano

